

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2342)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 12 luglio 1967 (V. Stampato n. 3787)*

**di iniziativa dei deputati MENGOZZI, CARRA, GHIO, MATTARELLI, DOSSETTI, BERSANI, BUZZI, BRESSANI, MARCHIANI, RINALDI, GIRARDIN, TOROS, GAGLIARDI e BIANCHI Gerardo**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 luglio 1967*

**Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, dopo le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge », sono aggiunte le seguenti: « purchè a prescindere dal numero degli operai addetti all'impresa, l'investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire. Tale limite di investimento è applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attività, anche per le imprese già ammesse al godimento dell'esenzione fiscale anzidetta.

L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non superi il limite di cui al precedente comma ».